



ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente il controllo degli impianti a combustione alimentati con olio o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW, legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW

Ris. Mun. 06.07.2020

Il Municipio di Massagno, richiamati (stato dell'ultima modifica):

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) dell'11 aprile 1889;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) del 16 dicembre 1985, e successive modifiche;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- la Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994;
- il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 16 settembre 2008;
- il Regolamento sugli impianti calorici a combustione (RICC) del 26 ottobre 2016;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- la Direttiva per i controlli della combustione degli impianti alimentati con olio, gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW e gli impianti a legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW del 22 agosto 2019 (DirCC);
- le Tabelle per la valutazione e il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio, gas e legna ≤ 70 kW (TCC);
- la Direttiva antincendio – Impianti termotecnici (DA 24-15) edita dall'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione (AICAA-VKF);
- gli articoli 116 cpv. 1 e 192 Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'articolo 28 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;

o r d i n a :

Art. 1 Principio

¹Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio, gas e legna (art. 13 OIAt).

²La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio o gas ≤ 1 MW e legna ≤ 70 kW esistenti sul territorio comunale in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.

³Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio di causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni, l'ammontare della tassa è definita nell'art. 13 del Tariffario per le prestazioni in materia ambientale.

⁴I controlli di impianti alimentati con olio o gas ≤ 1 MW e legna ≤ 70 kW possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (di seguito SPAAS).

Art. 2 Ciclo dei controlli e avviso di controllo

¹I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone, essi comprendono due stagioni di riscaldamento (a partire dal 1° settembre di un anno al 31 agosto di 2 anni successivi) e quindi non corrispondono a due anni civili. Il loro rispetto deve essere ossequiato da parte di tutti gli enti, sia pubblici che privati.

²Nel corso di ogni ciclo di misura tutti gli impianti soggetti a controllo periodico devono essere misurati, con questo sistema operativo la scadenza tra i controlli ufficiali è mediamente di 2 anni, ma sono possibili abbreviazioni o prolungamenti delle scadenze tra un ciclo e l'altro. Non tutti gli impianti hanno la periodicità di misura ogni 2 anni, ma a seconda del tipo di impianto l'OIAI o il diritto cantonale prevedono anche dei termini di controllo ogni 4 anni, rispettivamente ogni 6: i punti che seguono ne dettagliano l'applicazione.

³Per tutti gli impianti che funzionano più di 50 (allegato 2 OIAI) o 100 ore (allegato 3 OIAI) l'anno alimentati a olio, i motori stazionari e gli impianti industriali (categoria 5), rispettivamente gli impianti a gas che non ricadono nella casistica seguente (punto 4.), il ciclo di misura avviene ogni 2 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 1 anno fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 2 stagioni di riscaldamento.

⁴Per gli impianti domestici a gas che funzionano più di 100 ore l'anno e rispettano tutti i valori limite, quelli alimentati a olio che dall'esito della misurazione sono considerati " Eco-impianti " (art. 6 cpv. 2 DirCC) e gli impianti a legna (categoria 6) il ciclo di misura avviene ogni 4 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 3 anni fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 4 stagioni di riscaldamento.

⁵Per gli impianti d'emergenza che funzionano meno di 50 ore l'anno, segnatamente i gruppi elettrogeni diesel, il ciclo di misura avviene ogni 6 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 4 anni fermo restando che l'impianto sarà controllato mediamente 1 volta ogni 6 stagioni di riscaldamento.

⁶Le prime misurazioni, i controlli su reclamo e i controlli supplementari sono indipendenti dalla misurazione periodica: per la prima misurazione (collaudo) vale quanto statuito dall'art. 13 cpv. 2 OIAI, per i controlli su reclamo vengono effettuati su segnalazione di terzi e il costo è a carico della parte soccombente; i controlli supplementari si effettuano quando l'impianto viene contestato o non rispetta il termine di risanamento imposto. Eventuali controlli per sondaggio possono essere effettuati su disposizione delle autorità competenti (Comune e Cantone) senza costi a carico del proprietario.

⁷I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente dal controllore ufficiale designato dal Comune.

⁸Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a), art. 5 cpv. 2 lett. a) e b) ROIAI, lui stesso ordina i provvedimenti necessari.

Art. 3 Obblighi del proprietario

¹Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAI).

²Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti di combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi

malfunzionamenti e/o innesco di incendi. La periodicità degli interventi è disciplinata dal Regolamento sugli impianti calorici a combustione (RICC) del 26 ottobre 2016.

³Il proprietario dell'impianto deve in particolare:

a. Art. 46 LPAmb – Obbligo d'informare il controllore incaricato

“¹ Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini ”

b. Art. 14 OIAI – Permettere l'esecuzione delle misurazioni

“³ Il titolare dell'impianto da controllare deve, su istruzioni dell'autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili ”

c. Art. 6 cpv. 2 ROIAI – Obblighi del proprietario: annunciare gli impianti

“ b) Notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti ”

Art. 4 Controllore incaricato

¹Il controllore ufficiale designato per questi controlli viene scelto dal Municipio tramite concorso, la delibera o il rinnovo viene pubblicato sull'albo comunale e sul sito del Comune.

²Privacy e neutralità: il controllore incaricato non può svolgere altre attività commerciali direttamente o tramite ditte a lui riconducibili sul territorio giurisdizionale con attività affini (vendita, installazione o manutenzione di impianti) che causerebbero conflitti di interesse. Esso garantisce la privacy e non può subappaltare a terzi l'incarico.

Art. 5 Doveri e compiti del controllore incaricato

¹Al controllore incaricato competono: l'apparecchio di misura (Messgeräte o Computer di misura) dei gas combustibili come da cifre 2.1 e 2.3 delle Raccomandazioni per la misurazione delle emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio extra-leggero, gas o legna (RMis) edizione 2018.

²A lui incombono l'esecuzione tecnica e quella amministrativa compreso il piano di lavoro, l'invio degli avvisi di controllo ai proprietari, i controlli stessi e ogni altra occorrenza prevista nel rispetto delle direttive cantonali.

³È tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.

⁴Trasmette mensilmente la situazione relativa ai controlli effettuati, perlomeno durante il periodo di controllo nel Comune, dei dati tramite l'applicativo ConComDat alla SPAAS e all'Ufficio tecnico comunale se richiesto.

⁵Trasmette inoltre i dati relativi alla fatturazione tramite l'applicativo ConComDat All'Ufficio tecnico comunale su indicazioni dello stesso. La fatturazione sarà curata dall'Ufficio tecnico comunale, che a sua volta ritornerà al controllore il file da riprendere nel ConComDat per aggiornare la situazione del fatturato.

⁶In generale il controllore incaricato è tenuto a svolgere le sue mansioni nel rispetto della legislazione in materia vigente attenendosi alla Direttiva per i controlli della combustione (DirCC) emesse dalla SPAAS.

Art. 6 Categorie tariffarie di impianti

Gli impianti di combustione sono suddivisi nelle seguenti categorie tariffarie:

a) Categoria 1 - Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio o gas:

- bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
- bruciatore a gas atmosferico;
- bruciatore a gas ad aria soffiata;
- bruciatore a olio ad aria soffiata.

b) Categoria 2 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio o gas:

- bruciatore a gas atmosferico;
- bruciatore a gas ad aria soffiata;
- bruciatore a olio ad aria soffiata.

c) Categoria 3 – Impianti a 2 stadi di potenza, o con potenza modulante e 2 combustibili:

- bruciatore a olio o gas a 2 stadi;
- bruciatore a olio o gas modulante.

d) Categoria 4 – Motori stazionari:

- Impianti ibridi e di cogenerazione a gas;
- Gruppi elettrogeni e compressori diesel.

e) Categoria 5 – Impianti art. 5 lett. c) + f) DirCC:

- Impianti in vena d'aria;
- Impianti radianti e impianti speciali.

f) Categoria 6 – Impianti a legna ≤ 70 kW:

- Impianti alimentati a pellet / cippato / legna, carica automatica con circuito idraulico;
- Impianti alimentati a legna / mattonelle / carbone, carica manuale con circuito idraulico;
- I forni pane / pizza a legna / pellet a uso professionale (forni industriali);
- Le stufe ad accumulazione e gli impianti costruiti sul posto (impianti individuali).

Art. 7 Tasse per il controllo periodico

¹Le tasse per la prima misurazione e il controllo periodico, sono definite come segue:

- a)** Impianti di categoria 1 – Fr. 90.– (Tassa cantonale compresa);
- b)** Impianti di categoria 2 – Fr. 120.– (Tassa cantonale compresa);
- c)** Impianti di categoria 3 – Fr. 150.– (Tassa cantonale compresa);
- d)** Impianti di categoria 4 – Fr. 120.– (Tassa cantonale compresa);
- e)** Impianti di categoria 5 – Fr. 120.– (Tassa cantonale compresa);
- f)** Impianti di categoria 6 – Fr. 280.– (Tassa cantonale compresa).

²Le tasse per condizioni particolari sono definite come segue:

- a)** A partire dal 2° spostamento dell'appuntamento, supplemento Fr. 20.–;
- b)** Tassa per appuntamenti mancati – Fr. 50.–.

Art. 8 Tasse per altri controlli

¹In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tasse definite all'art. 7 di cui sopra, come meglio descritto all'art. 10 cpv. 4 DirCC.

²Per gli impianti risultati non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni. Sulla base dell'attendibilità di quanto dichiarato, il controllore decide se effettuare un controllo supplementare o se accettare la misura di regolazione.

→ Tassa per la registrazione nel ConComDat – Fr. 25.–.

³Richiamo e registrazione certificato comprovante la pulizia dello spazzacamino (RICC)
→ Tassa per la registrazione del rapporto spazzacamino unica – Fr. 25.–.

⁴Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un sollecito di regolazione.
→ Tassa unica di sollecito – Fr. 50.–.

⁵Per gli impianti riscontrati non conformi nel loro complesso e/o le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a), 5 cpv. 2 lett. a) e b) ROIAt, il controllore ordina gli interventi necessari e dopo 30-60 giorni procede con una verifica per constatarne la conformità.
→ Tassa unica per il controllo di verifica – Fr. 60.– (Tassa cantonale compresa).

⁶Per gli impianti che funzionano meno di 100 ore l'anno e muniti di contatore non manipolabile, vengono periodicamente registrate le ore di funzionamento trasmesse su richiesta del controllore incaricato.
→ Tassa per la registrazione delle ore di funzionamento nel ConComDat – Fr. 20.–.

Art. 9 Tasse per prestazioni particolari

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 DirCC. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse all'applicazione della legge in materia, saranno prelevate le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb):

- | | |
|--|--------------|
| a) Diffida per la mancata regolazione | – Fr. 100.–; |
| b) Diffida per il mancato risanamento | – Fr. 200.–; |
| c) Ordine di messa fuori esercizio forzata | – Fr. 200.–; |
| d) Messa fuori esercizio forzata (MFEF) | – Fr. 350.–; |
| e) Mancata presenza durante la MFEF | – Fr. 150.–; |
| f) Altre prestazioni → tariffa oraria a regia) | – Fr. 110.–; |
| g) Solleciti scritti in forma raccomandata | – Fr. 20.–; |
| h) Mancata notifica nuovo impianto | – Fr. 150.–. |

Art. 10 Debitore

¹Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare/controllato o dal detentore dello stesso.

²La fattura viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio contro la quale è data facoltà di reclamo al medesimo entro i termini di 30 giorni.

³Contro la decisione del Municipio sull'eventuale reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

⁴La decisione sull'ammontare della fattura cresciuta in giudicato è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LEF.

Art. 11 Disposizioni abrogative

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza municipale sugli impianti a combustione del 29 luglio 2015.

Art. 12 Entrata in vigore

Le disposizioni della presente Ordinanza entrano in vigore in data 1. luglio 2020, riservata crescita in giudicato della stessa.

Art. 13 Rimedi giuridici

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 14 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni e successivamente sul sito del Comune.

Per il Municipio

Il Sindaco:

arch. Giovanni Bruschetti

La Segretaria:

Lorenza Capponi

La presente ordinanza è pubblicata dal 10 luglio 2020 al 14 settembre 2020.